

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

L'AVVOCATO GENERALE

Prot. n. 4627      11.11.2021                      del 22 febbraio 2021                      / Pos. 4

Oggetto: Applicazione dell'istituto della prescrizione atti di pignoramento presso terzi.

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea  
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale (rif. nota 2 febbraio 2021, n. 7740)

1. Con la nota segnata a margine codesto Dipartimento rappresenta di aver rilasciato, negli anni 2015-2016, nella qualità di terzo pignorato, dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 547 c.p.c.

Precisa codesto Richiedente che nella quasi totalità dei casi la notifica degli atti di pignoramento *“si riferisce a crediti di lavoro dipendente vantati da lavoratori a tempo determinato e indeterminato del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa nei confronti dello stesso Ente”*.

Rileva codesto Assessorato che *“a tutt'oggi”*, alla notifica degli atti di pignoramento ed alle dichiarazioni *“positive”* rese da codesto Dipartimento ai sensi del predetto articolo 547 c.p.c., non è seguita *“alcuna notifica ... di comunicazioni né tantomeno di Ordinanze di Assegnazione somme da parte del Giudice dell'Esecuzione ...”*.

Ciò premesso si chiede il parere dello scrivente Ufficio *“circa l'eventuale applicazione a tali fattispecie dell'istituto della prescrizione”* ed altresì *“se nell'eventualità di un'applicazione di tale istituto debba estendersi a tali atti il termine ordinario decennale della prescrizione dalla data di notifica di tali atti così*

come previsto dall'art. 2946 cc o se eventualmente ricorrano per la fattispecie in questione termini prescrizionali differenti”.

2. Preliminarmente pare opportuno chiarire che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale disciplinato dall'articolo 2934<sup>1</sup> del codice civile e consiste nell'estinzione di un diritto a seguito del mancato esercizio dello stesso da parte del titolare per un periodo di tempo prolungato stabilito dalla legge.

Il pignoramento è invece un istituto di diritto processuale nei confronti del quale non opera la prescrizione estintiva; il pignoramento, tuttavia, può perdere efficacia al verificarsi delle situazioni espressamente previste dal codice di procedura civile. Pertanto è nelle norme procedurali che va ricercata la soluzione della questione prospettata.

Giova precisare che il pignoramento presso terzi è una particolare forma di pignoramento cui si ricorre per sottoporre ad espropriazione forzata i crediti che il debitore ha nei confronti di un terzo ovvero i beni di proprietà del debitore che sono nella materiale disponibilità di un terzo.

L'istituto è disciplinato dagli articoli 543 e ss. del codice di procedura civile e vede quali parti coinvolte, oltre al creditore ed al debitore, anche un terzo estraneo al loro rapporto, detto terzo pignorato ovvero *debitor debitoris*. Ai sensi del predetto articolo 543 c.p.c. il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato dall'ufficiale giudiziario al terzo e al debitore e consiste nell'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato le cose o le somme che si assoggettano all'espropriazione.

La particolarità del pignoramento presso terzi, rispetto a quello mobiliare o immobiliare, è che il terzo, nell'apposita dichiarazione resa al creditore procedente ai sensi dell'articolo 547 c.p.c., deve specificare, tra l'altro, di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna; qualora il terzo non comunichi la dichiarazione, la stessa dovrà essere resa in un'apposita udienza di comparizione (art. 543, comma 2, n. 4).

---

<sup>1</sup> L'articolo 2934 c.c. prevede: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.

Dalla notificazione del pignoramento al terzo pignorato le somme o i beni del debitore sono sottoposti a vincolo legale di destinazione alla finalità esecutiva: la notificazione dell'atto di pignoramento al terzo determina, dunque, l'indisponibilità dei beni e delle somme di denaro in possesso di quest'ultimo che, pertanto, assume gli obblighi di custodia previsti dall'articolo 546<sup>2</sup> c.p.c..

In due ipotesi, previste dal codice di procedura civile, il pignoramento presso terzi perde efficacia: il mancato o intempestivo deposito, ad opera del creditore procedente, della nota di iscrizione a ruolo dell'espropriazione e, altresì, la mancata richiesta dell'assegnazione o della vendita nei termini prescritti.

La prima ipotesi di inefficacia del pignoramento è quella di cui all'articolo 543, comma 4, c.p.c. (nel testo novellato dall'articolo 18, comma 1, lett. b), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162) e concerne il caso in cui il creditore non iscriva a ruolo il pignoramento entro trenta giorni da quando l'Ufficiale Giudiziario, dopo la notifica del pignoramento al terzo, gli ha consegnato l'atto di citazione.

In particolare, ai sensi del citato articolo 543, comma 4, il creditore, entro il termine sopra indicato, deve provvedere a depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, *“la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto”*, al fine di consentire al cancelliere di formare il fascicolo dell'esecuzione al momento del deposito; il pignoramento *“perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti”* sopra indicati *“sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore”*.

Giova richiamare, altresì, l'articolo 164-ter<sup>3</sup> delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a mente del quale: *“Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito,*

---

<sup>2</sup> L'articolo 546, comma 1, c.p.c. prevede: *“Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge”*.

<sup>3</sup> Articolo inserito dall'art. 18, comma 2-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

*il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge*".

Il suddetto articolo 164-ter pone un ulteriore onere in capo al creditore precedente che, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 543, comma 4, c.p.c., è tenuto a notificare al debitore e all'eventuale terzo la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento. Sebbene sia da ritenere che il creditore difficilmente ottemperi a tale onere, atteso che non risultano previste sanzioni in caso di mancato rispetto, tuttavia la riportata disposizione precisa espressamente che "ogni obbligo" a carico del terzo pignorato - cioè, ogni vincolo di indisponibilità - "cessa", ovvero viene meno, "*in ogni caso*", e dunque, anche qualora il creditore pignorante non provveda a notificare la dichiarazione di mancata iscrizione a ruolo. Per conseguenza, nell'ipotesi di mancata o intempestiva iscrizione a ruolo nei termini prescritti, i beni o i crediti pignorati tornano nella piena disponibilità del debitore.

Tale soluzione interpretativa trova conferma anche nella dottrina laddove, a tal proposito, si è precisato<sup>4</sup> che "*nel caso della omessa o intempestiva iscrizione a ruolo del procedimento, l'obbligo del debitore e del terzo cessa <ope legis>*" e, pertanto, "*deve ritenersi che la declaratoria di estinzione sia meramente ricognitiva sul piano processuale di una vicenda sostanziale che ha inciso sugli effetti del pignoramento sin dalla scadenza del termine*" di trenta giorni di cui all'articolo 543, comma 4, c.p.c..

In altri termini, la tutela prevista dall'articolo 164-ter delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile certamente "*permette al terzo di ritenere formalmente cessato l'obbligo di custodia*"<sup>5</sup>; tuttavia, qualora il creditore non collabori notificando al debitore e al terzo la dichiarazione confessoria di cui al predetto articolo 164-ter, la liberazione del terzo pignorato da ogni vincolo sulle somme oggetto del suo debito verso il debitore esecutato si verifica, comunque, automaticamente in forza del

---

<sup>4</sup> Anna Maria Soldi, "*Manuale dell'esecuzione forzata*", Cedam, 2017, pag.487-489

<sup>5</sup> Anna Maria Soldi, cit.

disposto dell'articolo 164-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

La seconda ipotesi di perdita di efficacia del pignoramento è quella disciplinata dall'articolo 497 c.p.c, rubricato "*Cessazione dell'efficacia del pignoramento*", ai sensi del quale "*il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita*" dal creditore<sup>6</sup>.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, in via interpretativa<sup>7</sup>, che tale inefficacia comporti l'estinzione del processo esecutivo; in particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente<sup>8</sup>, l'ipotesi di inefficacia del pignoramento deve essere ricondotta tra le cause estintive del processo esecutivo previste dall'articolo 630 c.p.c<sup>9</sup> per inattività delle parti.

Il giudice, d'ufficio o su sollecitazione degli interessati, può dichiarare l'estinzione del processo per l'inefficacia del pignoramento conseguente alla violazione dell'articolo 497 c.p.c. al più tardi alla prima udienza fissata per la comparizione dei creditori e del debitore (art. 530 e 569 c.p.c.). Qualora il processo esecutivo non sia stato formalmente instaurato poiché non iscritto a ruolo, la declaratoria di inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione del processo possono essere dichiarate solo su sollecitazione degli interessati atteso che il giudice non ha contezza del processo. In particolare, per ottenere tale pronuncia il debitore deve provvedere ad iscrivere a ruolo la procedura esecutiva ai sensi dell'articolo 159-ter<sup>10</sup> delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

---

<sup>6</sup> Il termine per la presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione è stato ridotto da novanta a quarantacinque giorni dal decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 che ha modificato l'articolo 497 c.p.c. La nuova disposizione si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 83/2015 (avvenuta il 27 giugno 2015).

<sup>7</sup> Anna Maria Soldi, cit. pagg. 483, 1092, 2361.

<sup>8</sup> Anna Maria Soldi, cit.

<sup>9</sup> L'articolo 630, commi 1 e 2, c.p.c. prevede: "*Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.*

*L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza*".

<sup>10</sup> L'articolo 159 ter delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile prevede: "*Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni*".

L'estinzione è pronunciata dal giudice con ordinanza la quale produce gli effetti di cui all'articolo 632, comma 2<sup>11</sup>, c.p.c. e, cioè, l'inefficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti se l'estinzione stessa si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, con la conseguenza che divengono inoperanti gli effetti del pignoramento.

Dal ricostruito quadro normativo e dagli orientamenti dottrinali sopra riportati risulta che l'inefficacia del pignoramento per mancato o intempestivo deposito della nota di iscrizione a ruolo dell'espropriazione (art. 543, comma 4, c.p.c.) determina, *ope legis*, la cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo pignorato; tale automatica conseguenza non si verifica, invece, nell'ipotesi dell'inefficacia del pignoramento *ex* articolo 497 c.p.c., per la quale, ai fini della cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo pignorato, risulterebbe necessaria l'emanazione dell'ordinanza di estinzione del processo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione.

Pertanto, nella fattispecie in esame, considerato che, come afferma codesto Richiedente, alle dichiarazioni “*positive*” rese da codesto Dipartimento ai sensi del predetto articolo 547 c.p.c., non è seguita “*alcuna notifica ... di comunicazioni né tantomeno di Ordinanze di Assegnazione somme da parte del Giudice dell'Esecuzione*”, prima di considerare cessati gli obblighi di custodia formati in capo a codesta Amministrazione per effetto delle predette dichiarazioni positive, si suggerisce, in via prudenziale, di prendere comunque contatti con il legale che assiste il debitore ovvero con la cancelleria del tribunale competente, al fine di accertare lo stato della procedura esecutiva e, in particolare, l'avvenuta formale estinzione della stessa con la conseguente cessazione degli obblighi di custodia.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

\*\*\*\*\*

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

---

<sup>11</sup> L'articolo 632, comma 2, c.p.c. prevede: “*Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore*”.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna